



ATTO DIRIGENZIALE

**N. 1 del 01.02.2023
del Registro delle Determinazioni**

Codice CIFRA: 187_DIR_2023_00001

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Struttura	Avvocatura Sezione Amministrativa
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

OGGETTO: Indizione gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.L.vo 50/2016 s.m.i. per il servizio di supporto tecnico-specialistico all'attività di istruttoria e conseguente liquidazione delle parcelle degli avvocati esterni per incarichi conferiti in data anteriore a fine 2011. Approvazione della determinazione a contrarre e del capitolato di gara con contestuale prenotazione di impegno di spesa.

La dirigente del Servizio Liquidazioni avv. Ottavia Matera riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1707 del 29/11/2022 si autorizzava il Dirigente della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura Regionale alla adozione dei provvedimenti relativi alla procedura di scelta del contraente, da espletare con il supporto della Sezione Enti Locali – Servizio Appalti, cui affidare un qualificato ausilio specialistico di assistenza tecnica, che potesse supportare la struttura amministrativa – sia pure parzialmente, per le limitate risorse finanziarie disponibili – nell'ambito dell'attività di verifica della sussistenza della documentazione giustificativa e della congruità delle parcelle degli avvocati esterni derivanti da incarichi di patrocinio conferiti dalla Regione in data anteriore a fine 2011 privi di regolare impegno di spesa.

In particolare si rappresentava che L'Avvocatura regionale, nell'anno 2016, ha operato una ricognizione cartacea su tutte le richieste di pagamento per incarichi di difesa in giudizio conferiti dall'Amministrazione fino al 2011, privi di adeguato impegno di spesa a copertura delle somme spettanti all'avvocato incaricato e per i quali non era stata stipulata una convenzione sul compenso con il professionista, rilevando che, a quella data, vi erano circa 22 milioni di euro di debiti, per circa 1600 parcelle, relative a giudizi già conclusi, non ancora liquidate.

L'Avvocatura, tuttavia, non ha potuto verificare l'effettivo numero degli incarichi di patrocinio legale conferiti negli anni precedenti al 2015 ad avvocati esterni, in quanto non esiste un tale elenco agli atti dell'ufficio, né il sistema informatico in uso consente di reperire tale dato, né tantomeno tali incarichi risultano pubblicati su Amministrazione Trasparente.

Pertanto, è stato necessario istituire, con deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2019, n. 482,



l'Elenco cronologico unico delle parcelle inevase, relative ad incarichi conferitifi no a tutto il 2011, in assenza di un sufficiente impegno di spesa, formato sulla base della data di arrivo al protocollo dell'Ente della prima richiesta di pagamento presentata da ciascun avvocato creditore, in sostituzione dei precedenti elenchi cronologici "singoli" formati da ciascun liquidatore sulla base della data di assegnazione delle pratiche di liquidazione, in esecuzione di direttive della precedente Amministrazione. L'elenco cronologico unico è stato quindi costituito unendo le informazioni presenti nei precedenti elenchi cronologici singoli, formati dai liquidatori precedentemente assegnatari. In tal modo, l'Avvocatura procede, ai sensi delle direttive di cui alla DGR 482/2019, a liquidare gli avvocati esterni creditori nell'ordine cronologico risultante dalla data dell'invio della prima richiesta di pagamento all'Ente, rispettando un principio di *par condicio* tra i creditori.

Attualmente, l'Elenco cronologico unico delle parcelle inevase, comprende tutte le richieste di pagamento, del tipo descritto, pervenute per cause concluse e per le quali l'avvocato esterno incaricato abbia inviato la notula (circa 650 parcelle).

Orbene, nel rilevare che l'elenco cronologico delle parcelle inevase potrebbe non rappresentare l'effettiva, e definitiva, esposizione dell'ente, in quanto diversi avvocati esterni trasmettono le richieste di pagamento in prossimità del termine di prescrizione (decennale) del loro credito e, quindi, potrebbero esservi ancora debiti dell'Ente per incarichi conclusi dei quali non è ancora stato chiesto il pagamento, si precisa che per l'attività di liquidazione delle parcelle inevase, svolta in questi ultimi anni, il debito si è ridotto a circa 12 milioni di euro. In termini percentuali, è possibile affermare che, ad oggi, si è registrata una diminuzione di circa la metà della massa debitoria pregressa nel confronto con l'anno 2015, nonostante l'aumento delle richieste di pagamento e nonostante la progressiva diminuzione del personale addetto alle liquidazioni (attualmente composto da un solo liquidatore per questa tipologia di incarichi).

Pertanto, l'Avvocatura procede a proporre il riconoscimento del debito fuori bilancio con legge regionale per ogni singolo debito, dopo aver dettagliatamente verificato la conformità delle richieste dei professionisti, alle condizioni di conferimento degli incarichi loro affidati ed alle tariffe o parametri professionali applicabili *ratione temporis*.

Purtroppo, i tempi necessari per concludere il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio con legge regionale, per ogni singola liquidazione, aggravano notevolmente i tempi di smaltimento di questa massa debitoria e, di conseguenza, aumentano il rischio che i professionisti esterni, che attendono anni per il pagamento dei loro crediti, attivino procedimenti giudiziari nei confronti dell'Ente, con conseguente aumento dei costi, anche a causa delle gravi carenze nell'organico dell'Avvocatura.

Ciò premesso e rappresentato, con la detta Deliberazione di Giunta Regionale veniva stanziata la somma di E. 260.000,00 per consentire la indizione della procedura di scelta del contraente e veniva apportata la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022, dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" e veniva istituito un nuovo capitolo di spesa.

Rilevato che, in considerazione di quanto rappresentato nonché sulla base di considerazioni orientate ad obiettivi di efficacia e di efficienza risulta necessario procedere all'acquisizione di



prestazioni specialistiche attraverso l'individuazione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis*, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c.4, D. Lgs. 50/2016 nonché dell'art. art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 76/2020, attese le caratteristiche standardizzate dei servizi da affidare, dettagliatamente descritte nel capitolato allegato.

La gara dovrà essere espletata per il tramite della piattaforma Empulia allo scopo di reperire un soggetto in possesso di idonei requisiti professionali e adeguatamente strutturato al quale affidare il servizio di specifiche prestazioni di assistenza tecnica come adeguatamente descritte ed enunciate nel capitolato d'oneri. Pertanto si ritiene di invitare tutti gli operatori che risulteranno iscritti all'Albo Fornitori, nelle categorie merceologiche 330000000 e 340000000 coerenti con l'oggetto dell'appalto, alla data di scadenza del termine di pubblicazione del Disciplinare di affidamento, in ragione della necessità di garantire un più ampio confronto concorrenziale.

Il servizio in affidamento ha natura intellettuale e che quindi non si rilevano in rapporto ad esso rischi di natura interferenziale potendosi conseguentemente prescindere dalla predisposizione del DUVRI.

Pertanto si è proceduto a redigere il capitolato del servizio richiesto (all. A), lo schema di contratto (all. B) e il progetto di appalto (all. C) al fine di consentire di espletare, con il supporto della Sezione Enti Locali – Servizio Appalti, la procedura di scelta del contraente ai sensi del D.L.vo 50/2016 e smi. Il Servizio Appalti procederà anche a acquisire il CIG, ed agli ulteriori adempimenti necessari all'indizione dell'appalto.

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE

al dirigente della Sezione Amministrativa di approvare l'allegato capitolato speciale di appalto finalizzato all'affidamento di un qualificato ausilio specialistico di assistenza tecnica, che possa supportare la struttura amministrativa nell'ambito dell'attività di verifica della sussistenza della documentazione giustificativa e della congruità delle parcelle degli avvocati esterni derivanti da incarichi di patrocinio conferiti dalla Regione fino al 2011 privi di regolare impegno di spesa, verificando ed attestando quanto segue.

***Verifica ai sensi del DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza***

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.

Esercizio finanziario 2023

Bilancio Regionale Autonomo

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:

5-Avvocatura Regionale



2 - Sezione Amministrativa dell'Avvocatura Regionale

Viene effettuata la prenotazione di impegno di spesa della complessiva somma di € 252.450,00 sul capitolo U0111008 per la copertura delle spese relative all'espletamento della procedura di gara secondo il seguente cronoprogramma:

Capitolo	Declaratoria	Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato	Codifica Piano dei conti finanziario	E.F. 2023	E.F. 2024	E.F. 2025
U0111008	Spese di funzionamento - spese per acquisto servizi professionali	1, 11, 1, 3	U.1.03.02.11.999	€ 90.540,00	€ 130.000,00	€ 32.000,00

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'UE di cui al punto 2) dell'Allegato 7 al D.Lgs. 118/2011: 8

Causale della prenotazione di impegno: Servizio di supporto tecnico-specialistico all'attività di istruttoria e conseguente liquidazione delle parcelle degli avvocati esterni per incarichi conferiti fino al 2011.

Dichiarazioni e attestazioni:

1. Ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
2. L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

La Dirigente del Servizio Liquidazioni

Avv. Ottavia Matera

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA AVV. RAFFAELE LANDINETTI

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;

VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/01;

VISTA la D.G.R. del 28/7/98 n. 3261;

VISTA L.R. n. 18/2006;

VISTO l'art. 45, comma 1, della L. R. 16.04.2007, n.10, che recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all'art. 78 e seguenti della L. R. n. 28/2001";

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti



informatici;

VISTO il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO l’art 14 del Regolamento Regionale 04.06.2015 n. 13 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”;

VISTA la L.R. del 29/12/2022 n. 32 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”;

VISTA la L.R. del 29/12/2022 n. 33 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025”;

VISTA la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

VISTA la D.G.R. n. 1707 del 29/11/2022;

VISTO il capitolato d’oneri prestazionale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale avente ad oggetto appunto l’affidamento, tramite procedura di gara aperta del servizio di supporto tecnico-specialistico all’attività di istruttoria e conseguente liquidazione delle parcelle degli avvocati esterni per incarichi conferiti fino al 2011.

RITENUTO di dover approvare gli atti di gara predisposti e allegati al presente atto, provvedendo altresì a prenotare la spesa necessaria al finanziamento del servizio risultante pari nel massimo ad € 207.000,00 quale importo a base d’asta, IVA esclusa, per un complessivo di € 252.540,00.

Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate.

DETERMINA

1. di approvare il capitolato del servizio richiesto (all. A), lo schema di contratto (all. B) e il progetto di appalto (all. C), per farne parte integrante e sostanziale nel quale vengono riportate le caratteristiche del servizio richiesto;
2. di dare mandato alla Sezione Enti Locali – Servizio Appalti acquisti per l’indizione e l’espletamento della proceduranegoziata ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, nonché dell’art. art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 76/2020, finalizzata all’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica ai procedimenti di liquidazione delle parcelle per incarichi di rappresentanza e difesa dell’amministrazione conferiti fino al 2011”, così come specificato nell’allegato capitolato, da aggiudicarsi con il metodo con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c.4, D.Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che il capitolato prestazionale potrà essere suscettibile di modifiche non sostanziali, ove necessario, ad opera della Sezione Enti Locali – Servizio Appalti, in ragione della normativa in vigore;
4. di nominare RUP della procedura il dott. Mario Lembo, dipendente della Sezione Enti Locali – Servizio Appalti, fino all’aggiudicazione e di riservarsi di nominare un successivo RUP ed un eventuale direttore dell’esecuzione del contratto;
5. di dare atto che le risorse necessarie all’espletamento della procedura di gara ed al finanziamento del contratto da stipularsi all’esito della medesima per un importo complessivo di €252.540,00 IVA inclusa, vengono individuate e prenotate così come indicato nella sezione adempimenti contabili;
6. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
7. di dare atto che il presente provvedimento:
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;



**REGIONE
PUGLIA**

AVVOCATURA REGIONALE

SEZIONE AMMINISTRATIVA

-
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021, mediante pubblicazione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua efficacia, all'Albo telematico accessibile dal banner Pubblicità legale dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it ;
 - sarà reso pubblico, con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti", del sito www.regione.puglia.it ;
 - sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza.
al Segretariato della Giunta Regionale.

Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele Landinetti

Allegato "A"

CAPITOLATO

Servizio di assistenza tecnica ai procedimenti di liquidazione delle parcelle per incarichi di rappresentanza e difesa dell'amministrazione conferiti fino al 2011.

PREMESSA

L'amministrazione regionale si costituisce ordinariamente nei contenziosi, davanti ad ogni giurisdizione, tramite l'Avvocatura Regionale ed, in alcuni casi, conferendo mandato ad avvocati del libero foro. Gli incarichi ad avvocati del libero foro, fino all'anno 2011, erano conferiti in assenza della pattuizione preventiva del compenso professionale (all'epoca non prevista). Pertanto, era onere dei professionisti esterni, a conclusione della propria attività, inviare parcelle professionali in conformità delle tariffe forensi *ratione temporis* applicabili e delle condizioni di conferimento dell'incarico.

Il presente Capitolato Tecnico indica l'oggetto e le caratteristiche del servizio di assistenza tecnica ai procedimenti di liquidazione delle parcelle professionali per tali incarichi di rappresentanza e difesa dell'amministrazione conferiti ad avvocati esterni fino al 2011.

Di conseguenza, con l'appalto in oggetto si intende fornire, all'Amministrazione Regionale, la disponibilità di un team di lavoro, specializzato nel fornire assistenza tecnica amministrativa, in grado di supportare l'attività di reperimento della documentazione giustificativa e di valutazione della congruità delle parcelle sullodate, in carico alla Sezione Amministrativa dell'Avvocatura Regionale, e da questa stessa coordinato.

QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

La normativa specifica di riferimento è la seguente:

- DM Grazia e Giustizia 5 ottobre 1994, n.585;
- DM Giustizia 8 aprile 2004, n. 127;
- DM Giustizia 20 luglio 2012, n. 140;
- DM Giustizia 10 marzo 2014, n. 55;
- DM Giustizia 8 marzo 2018, n. 37;
- DM Giustizia 13 agosto 2022, n. 147;
- Legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22, art. 11;
- Deliberazioni di Giunta regionale 31 luglio 1998, n. 3566; 21 febbraio 2014, n. 189; 23 giugno 2014, n. 1204; 14 marzo 2019, n. 482; 29 novembre 2022, n. 1707.

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento di servizi che riguardano le attività di assistenza tecnica, intesa quale prestazione di servizi professionali, diretta a supportare, tramite la verifica della congruità delle parcelle descritte *infra*, i procedimenti di liquidazione delle parcelle giacenti per incarichi di rappresentanza e difesa dell'amministrazione conferiti ad avvocati esterni fino al 2011.

La numerosità (allo stato sono giacenti circa 650 richieste di pagamento) e la complessità dei procedimenti da analizzare determinano la necessità di disporre di competenze tecniche specialistiche, in grado di sostenere l'Amministrazione nel completamento e risoluzione delle situazioni ad oggi pendenti. In particolare, viene richiesto un servizio di Assistenza tecnica adeguatamente organizzato e pronto ad articolarsi in funzione della struttura organizzativa della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura Regionale con un'elevata qualificazione, tecnica e amministrativa ed un'esperienza idonea allo svolgimento delle funzioni di supporto previste.

I servizi offerti devono riguardare le attività di seguito indicate, come precisate dal presente Capitolato Tecnico, con riferimento a tutte le attività qui indicate.

Si specifica che l'Amministrazione potrà accettare eventuali ulteriori modalità di erogazione dei servizi, da indicare nel piano di lavoro su cui *infra*, coerenti con l'impianto e i fabbisogni di base descritti.

Tenuto conto degli elementi soprarichiamati, il servizio di assistenza tecnica dovrà riguardare l'insieme delle attività di seguito descritte:

1. Verifica dei dati di registrazione del contenzioso (cd. numero di contenzioso) nell'archivio regionale e del fascicolo agli atti;
2. Verifica della sussistenza di una deliberazione di Giunta regionale di conferimento dell'incarico, del valore della controversia ivi indicato e della lettera di conferimento dell'incarico. Qualora manchino, e nei casi di valore indeterminabile e di particolare importanza, sottoporre al Funzionario di riferimento o al Dirigente;
3. Verifica del provvedimento che definisce il giudizio, anche al fine di individuare la tariffa professionale applicabile *rationetemporis*;
4. Verifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione;
5. Accertamento dell'eventuale avvenuto pagamento, nel corso degli anni, di un acconto (o dell'intero importo) al professionista (tramite gli elenchi dei mandati di pagamento forniti dalla Sezione Bilancio e Ragioneria);
6. Verifica della sussistenza di residui passivi o di residui passivi perenti, che coprano, anche in parte, l'importo dovuto;
7. Verifica della sussistenza di documentazione idonea a giustificare le voci dei compensi professionali indicate nella parcella o di eventuali autocertificazioni (attesa la vetustà dei fascicoli, sovente è necessario ricostituirli interloquendo con gli avvocati esterni incaricati. In tal caso, predisporre la richiesta a firma, secondo i casi, del Funzionario PO o del Dirigente. Ove la documentazione richiesta non sia fornita puntualmente nel termine assegnato, non sarà riconosciuto il compenso relativo all'attività esposta nella parcella ma non documentata); verifica dei giustificativi delle spese sostenute;
8. Verifica della conformità delle richieste dei professionisti, alle condizioni di conferimento degli incarichi loro affidati ed alle tariffe o parametri professionali *rationetemporis* vigenti ed all'esito del giudizio; verificadel calcolo degli accessori *ex lege* (rimborso spese generali, IVA e CPA, ritenuta d'acconto) e delle spese sostenute;
9. Redazione e sottoscrizione della scheda riepilogativa delle attività svolte e della congruità della parcella;
10. Quant'altro necessario all'esatto espletamento dell'oggetto del servizio e delle attività descritte.

MODALITA' DI ESECUZIONE

Il Fornitore deve assicurare lo svolgimento delle attività con proprio personale qualificato ed idoneo a svolgere i compiti e le funzioni assegnate per l'espletamento a regola d'arte di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato.

Per l'esecuzione del servizio, il Fornitore deve individuare uno specifico team, composto da n. due risorse che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si relazionerà con l'Avvocatura Regionale. Il personale incaricato dell'espletamento del servizio è individuato nelle figure professionali di "Consulente - professionista con esperienza lavorativa di almeno 3 anni, con autonomia operativa media", esperto in materia di monitoraggio procedurale e audit, in grado di erogare supporto specialistico e assistenza per la valutazione della congruità delle parcelle professionali in carico alla stessa Struttura Regionale, secondo la procedura descritta.

E' richiesta esperienza, di durata non inferiore a n. 3 anni, in settori analoghi alla tipologia del servizio in appalto. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione contraente gli esperti con l'esperienza professionale richiesta nel presente capitolato.

L'Amministrazione contraente può chiedere la sostituzione di uno o più componenti del Gruppo di lavoro, motivando la richiesta. Il curriculum vitae del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire all'Amministrazione contraente entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione; l'Amministrazione contraente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del curriculum vitae accetta la sostituzione o invia motivato diniego.

La sostituzione di componenti del Gruppo di lavoro che presentino un'esperienza inferiore a quella prevista, nel caso in cui venisse accettata dall'Amministrazione contraente, sarà comunque soggetta a penale.

IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il valore della gara, posto a base d'asta, è pari ad **€207.000,00** IVA esclusa, **€ 252.540,00** IVA 22% inclusa, e verrà finanziato con risorse a valere sul bilancio autonomo della Regione Puglia.

L'importo è stato calcolato in base al costo/ora per le seguenti risorse:

- categoria "**Consulente - professionista con esperienza lavorativa di almeno 3 anni, con autonomia operativa media**" con le seguenti specifiche:
- Valore base d'asta giorno/uomo **€ 225,00** IVA esclusa, **€ 274,50** eventuale IVA 22% inclusa;
- n. 2 risorse (consulenti);
- gg. 230 lavorativi per risorsa all'anno per due anni;
- per un Totale di **€ 207.000,00 IVA esclusa, € 252.540,00 eventuale IVA 22% inclusa.**

Il servizio durerà due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto (o di avvio del servizio, se successiva).

La prestazione di servizi professionali ha carattere prettamente intellettuale e si svolgerà in presenza, presso la sede dell'Avvocatura Regionale, stante la necessità di mantenere una costante interazione tra il Fornitore e la stessa Avvocatura.

Tale importo è stato calcolato in base ad un numero di giorni effettivi di servizio, pari a n. 920, al costo giornaliero di € 225,00, IVA esclusa – da intendersi comprensivo di tutti gli oneri e spese (personale, dotazione strumentale e gestione, ivi inclusi oneri e spese relativi alle attività aggiuntive di back office svolte eventualmente presso la sede dell'affidatario) occorrenti per garantire un puntuale servizio – finanziato con fondi del bilancio autonomo della Regione Puglia.

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, il valore totale dell'appalto è pari ad **€207.000,00**, IVA esclusa.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato a seguito di espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis D. Lgs. 50/2016 nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 76/2020. La migliore offerta sarà individuata ai sensi dell'art. 95 c.4 D. Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, in considerazione del fatto che il servizio è strettamente vincolato all'applicazione di precisi e inderogabili parametri tecnici e contrattuali stabiliti dalla normativa in materia di tariffe professionali, nonché in base alle indicazioni di cui all'art. 11 della Legge Regionale 22/1997 e alle DGR richiamate sopra, ed è caratterizzato da elevata ripetitività, e pertanto, non vi è quindi alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate.

GRUPPO DI LAVORO

Il Fornitore deve assicurare lo svolgimento delle attività con proprio personale qualificato ed idoneo a svolgere i compiti e le funzioni assegnate per l'espletamento a regola d'arte di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato.

Per lo svolgimento del servizio, il Fornitore deve individuare uno specifico team, costituito da almeno n. 2 componenti che si relazionerà con l'Amministrazione contraente. In particolare, il personale incaricato dell'espletamento del servizio dovrà essere costituito da esperti, con almeno 3 anni di esperienza professionale in materia di tariffe forensi con una stima di almeno n. 230 giornate/persona per l'intera durata del servizio, preferibilmente avvocati. Ad aggiudicazione avvenuta, prima della sottoscrizione del contratto, come requisito di esecuzione, è richiesta l'indicazione dei nominativi, delle qualifiche professionali, dei titoli di studio, delle esperienze professionali e dell'impegno annuo previsto per ciascun componente del gruppo di lavoro, nonché un curriculum vitae sottoscritto da ciascuno. Ove i nominativi proposti non soddisfino i requisiti richiesti, l'Amministrazione contraente potrà chiederne la sostituzione, che dovrà avvenire nel termine massimo di gg. 15. Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi la richiesta dell'Amministrazione entro il termine concesso, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, sarà trattenuta la cauzione provvisoria e si procederà allo scorrimento della graduatoria finale di gara, salvo l'addebito di ulteriori costi.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, l'affidatario, per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta, debba sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta all'Amministrazione aggiudicatrice, indicando i nominativi ed i curricula vitae dei componenti proposti in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e curricula vitae di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione dovrà essere preventivamente valutata ed autorizzata dalla Amministrazione aggiudicatrice.

L'Amministrazione aggiudicatrice, potrà chiedere la sostituzione del personale impegnato nell'erogazione dei servizi, motivandone la richiesta. Il curriculum vitae del soggetto proposto in sostituzione dovrà pervenire alla Amministrazione aggiudicatrice entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di sostituzione; l'Amministrazione aggiudicatrice entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del curriculum vitae accetterà la sostituzione o invierà motivato diniego.

Eventuali integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro potranno avvenire esclusivamente previa autorizzazione della Amministrazione aggiudicatrice.

Al personale facente parte del gruppo di lavoro dovrà essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione contraente gli esperti con l'esperienza professionale indicata nel Gruppo di lavoro di cui sopra.

Dovranno essere previste attività di coordinamento e di formazione per l'intero gruppo di lavoro affinché sia garantito lo svolgimento integrato e uniforme delle attività a perfetta regola d'arte.

La sostituzione di componenti del Gruppo di lavoro che presentino un'esperienza inferiore a quella prevista, nel caso in cui venisse accettata dall'Amministrazione contraente, sarà comunque soggetta a penale, secondo le penali indicate nel presente Capitolato tecnico. La penale non sarà erogata, in base ad una valutazione dell'Amministrazione contraente, solo nel caso in cui sia dimostrata impossibilità, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e non imputabili al fornitore, di reperire sul mercato sostituti aventi la medesima esperienza.

Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio impiegato, l'Amministrazione contraente procederà alla richiesta formale di sostituzione.

Per esigenze derivanti dall'attività da svolgere, ovvero su richiesta dell'Amministrazione contraente, i componenti del Gruppo di lavoro devono rendersi disponibili all'espletamento del servizio al di fuori della loro normale sede di lavoro.

Il Gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'attività di supporto dovrà essere espletata presso la sede dell'Avvocatura ed in stretta collaborazione con il personale di cui si compone la stessa Struttura.

Il gruppo di lavoro dovrà essere, altresì, caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento delle attività.

Al fine della corretta esecuzione del servizio richiesto, l'aggiudicatario avrà l'onere di fornire mezzi, materiali e strumenti (ivi compresa l'autonoma strumentazione informatica per ogni risorsa) necessari all'espletamento del servizio.

È richiesto che tutte le attività dell'appaltatore e dei componenti il gruppo di lavoro siano improntate a una totale attenzione alla riservatezza, data la tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata.

L'aggiudicatario e i componenti del gruppo di lavoro impegnati nello svolgimento delle attività in appalto dovranno sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse rispetto all'attività svolta, fornita in allegato come parte integrante del presente Capitolato.

La realizzazione dei servizi di cui al presente capitolato implica l'incompatibilità dell'aggiudicatario e delle persone costituenti il gruppo di lavoro a svolgere, per il periodo di esecuzione del contratto, attività di consulenza libero professionale, nei confronti della Regione Puglia, qualora suscettibili di generare conflitti di interesse.

PIANO DI LAVORO

Per l'esecuzione del servizio, entro 15 (quindici) giorni dalla efficacia del contratto, ovvero dalla consegna anticipata sotto le riserve di legge, l'aggiudicatario dovrà presentare un piano di lavoro generale conforme e coerente a quanto richiesto dal presente capitolato. Tale Piano dovrà descrivere:

- le attività da svolgere nell'intero arco di erogazione del servizio;
- la distribuzione delle singole attività tra i componenti del gruppo di lavoro e le modalità di interazione con l'Amministrazione;
- le metodologie che si intendono adottare nella realizzazione del servizio;
- i risultati attesi;
- le tempistiche di realizzazione delle singole attività e di raggiungimento dei risultati attesi.

L'Amministrazione aggiudicatrice, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna, approverà il piano di lavoro o richiederà eventuali integrazioni.

Sulla base del piano di lavoro approvato, l'aggiudicatario dovrà predisporre piani semestrali di attività, che, concordati con l'Amministrazione aggiudicatrice, forniranno una pianificazione esecutiva di dettaglio del servizio da erogare.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento saranno definite con il contratto; esse comunque saranno conformi ai seguenti requisiti generali:

- a) Il 90% del corrispettivo contrattuale ripartito in otto rate trimestrali. La richiesta di erogazione di ciascuna rata dovrà essere accompagnata da una relazione esplicativa delle attività svolte nel periodo rendicontato e coerenti con il piano di lavoro. L'erogazione del pagamento verrà effettuata all'approvazione delle attività rendicontate da parte dell'Amministrazione aggiudicataria.
- b) Il saldo finale, pari al 10% dell'intero importo, verrà erogato in seguito all'approvazione della relazione finale delle attività svolte da parte dell'Amministrazione aggiudicataria.

ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

Per l'adempimento dell'incarico l'Amministrazione accrediterà l'aggiudicatario presso i propri Uffici; l'aggiudicatario potrà accedere ai dati ed alle informazioni relative alle attività da espletare in possesso dell'Amministrazione regionale.

DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DELL'AGGIUDICATARIO

Per portare a termine il servizio affidato, l'Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore tutta la documentazione necessaria in suo possesso.

OBBLIGHI DEL FORNITORE

È compito del Fornitore gestire, nei tempi e nei modi di seguito definiti, le attività presso la sede dell'Amministrazione contraente e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Fornitore, si obbliga:

- a garantire l'esecuzione delle attività previste dall'incarico in stretto contatto con i competenti Uffici della Regione, secondo i tempi e le esigenze da questi manifestati;
- a garantire la continuità operativa del servizio;
- a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
- a non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari della Regione Puglia;
- a tener presente che tutto quanto prodotto in esecuzione del presente appalto sarà acquisito in proprietà della Regione Puglia;
- a non pretendere alcun diverso compenso per la presentazione dell'offerta;
- in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione delle attività previste, a restituire i corrispettivi erogati, nella misura stabilita dall'Amministrazione in base all'elenco delle penali previste dalla documentazione di gara;
- sottoscrivere e far sottoscrivere, a ciascuna delle risorse di personale impiegate nel servizio, la Dichiarazione di non incompatibilità, riservatezza e autorizzazione al trattamento dati (tramite nomina quale responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR) che sarà fornita dall'Amministrazione;
- prevedere attività di coordinamento e di formazione per l'intero gruppo di lavoro affinché sia garantito lo svolgimento integrato e uniforme delle attività a perfetta regola d'arte.

L'Aggiudicatario è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati. Di conseguenza, il medesimo si impegna a:

- liberare l'Amministrazione contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- mantenersi in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato;
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione contraente;
- mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà da parte dell'Amministrazione contraente di chiedere l'allontanamento di quegli incaricati che non fossero – per giustificati ed oggettivi motivi – graditi all'Amministrazione stessa;
- utilizzare, per le attività del contratto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale deve avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme dell'Amministrazione contraente e delle disposizioni impartite dalla stessa;
- dovrà operare costantemente in stretto raccordo con l'Avvocatura Regionale per l'attuazione delle attività.

Il Fornitore si impegna a mantenere continuamente la struttura organizzativa comunque atta ad adempiere agli obblighi del presente Capitolato, durante tutto il periodo di durata del contratto di fornitura.

Di tutti tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato tecnico, il Fornitore ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi offerti e non potrà avanzare richieste di qualsivoglia compenso aggiuntivo o diverso.

OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

Il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e il Fornitore è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora, l'Amministrazione contraente, sollevata da qualsiasi responsabilità in materia.

Il Fornitore si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;
- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. I profili professionali di inquadramento del personale devono essere compatibili e coerenti con quelli richiesti nel presente capitolato.
- a dimostrare, in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione contraente, di aver provveduto a quanto previsto nel presente paragrafo;
- a sollevare l'Amministrazione contraente da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.

L'Amministrazione contraente rimane estranea ad ogni rapporto, anche contenzioso, tra il Fornitore ed i suoi dipendenti e collaboratori.

OSSERVANZADELLENORMESULLASICUREZZA

È fatto obbligo al Fornitore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, ed in particolare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., effettuando la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria attività e adottando le misure di prevenzione e protezione contro i rischi stessi, rendendone edotti i lavoratori e collaboratori.

Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., deve provvedere affinché il personale che eseguirà i servizi di cui al presente Capitolato tecnico, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri delle relative attività, anche con riferimento ai luoghi di lavoro in cui opera, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, sui disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti dell'Amministrazione contraente e sui modi per eliminare tali negative influenze. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. non ricorre l'obbligo della redazione del DUVRI trattandosi di servizi di natura intellettuale.

CONTESTAZIONI

Tutte le eccezioni che il Fornitore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione contraente via posta elettronica certificata all'indirizzo sezioneamministrativa.avvocatura.regione@pec.rupar.puglia.it e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere notificata entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui il Fornitore ha avuto notizia del fatto che ha dato luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione contraente che si intende contestare.

Qualora il Fornitore non esplicitamente mostrasse nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comportano una riduzione del compenso pattuito per la minor prestazione eseguita e per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle penali di cui alla sottostante tabella.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione dei provvedimenti sopra indicati, sono contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione contraente può scomputare le penali e gli altri crediti dalla stessa maturati (in corso d'opera o in sede di liquidazione finale) dai corrispettivi spettanti al Fornitore a qualsiasi titolo oppure, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato tecnico non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.

Sono soggette a penalità le seguenti trasgressioni ed inadempienze:

- 1) prestazioni difformi, totalmente o parzialmente, in quanto non eseguite nei tempi previsti ovvero eseguite senza rispettare le prescrizioni tecniche del presente Capitolato o impartite dall'Amministrazione contraente;

- 2) prestazioni eseguite in ritardo rispetto a quanto indicato nel presente capitolato, in modo tale da pregiudicare l'esito delle stesse, oppure determinare un aggravio di oneri a carico dell'Amministrazione contraente;
- 3) l'accertamento reiterato di prestazioni eseguite tardivamente;
- 4) l'inosservanza dei contenuti del presente Capitolato, reiterata dopo la messa in mora;
- 5) il mancato rispetto di quanto attestato nella dichiarazione di "Assenza di incompatibilità" allo svolgimento del servizio.

Elenco Penali

Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale	Valore della penale
Mancata sostituzione dei componenti del Gruppo di lavoro, da parte del Fornitore nelle tempistiche	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo
Sostituzione di esperti del Gruppo di lavoro con esperienza minore rispetto a quella prevista.	€ 2.000,00 per ogni esperto sostituito
Mancato rispetto delle tempistiche concordate	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dell'ordine di rettificare o rifare e quant'altro necessario affinché le prestazioni siano rispondenti alle prescrizioni dei documenti contrattuali e delle norme di legge, nonché alla regola dell'arte.	€ 1.000,00 per ogni episodio
Ritardo nell'attivazione del servizio rispetto all'adempimento concordato, riportata nel verbale di avvio	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto delle modalità indicate dall'Amministrazione contraente per l'esecuzione di una qualsiasi delle prestazioni.	€ 500,00 per ogni episodio accertato
Comportamenti o circostanze tali da determinare danno all'immagine dell'Amministrazione durante l'espletamento dei servizi.	€ 500,00 per ogni episodio accertato, salvo richiesta di eventuali, ulteriori danni
Per qualunque altra inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica.	€ 250,00 per ogni episodio accertato
Per qualunque altra inadempienza, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica, reiterata oltre al termine ad adempiere fissato dall'Amministrazione contraente	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo

COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, prestata da Società ammesse ad operare nel territorio italiano ai sensi del Regolamento IVASS.

Nel caso in cui il Fornitore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, le coperture assicurative devono essere presentate da parte della capogruppo mandataria anche in nome e per conto delle mandanti che devono rientrare nel novero degli assicurati.

Le garanzie assicurative prestate devono avere validità e riferimento alle polizze assicurative seguenti:

- R.C.T. Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e cose in conseguenza di eventi accidentali causati dal Fornitore o da persone di cui il Fornitore è tenuto a rispondere, con la quale la Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed

animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai servizi da esso prestati, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata, con le sotto elencate ulteriori condizioni particolari:

- massimale non inferiore ad € 500.000,00 per danni a persone e a cose;
- R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali prestatori d'opera, con le sotto elencate ulteriori condizioni particolari:
 - massimale non inferiore a € 800.000,00 con il sottolimito di € 50.000,00 per persona;
 - definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.

CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il Fornitore ha l'onere di eseguire il servizio secondo la perfetta regola d'arte in relazione all'esigenze dell'Amministrazione e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

L'Amministrazione contraente si riserva la più ampia facoltà di indagine al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione del servizio, anche successivamente all'espletamento del medesimo, nonché la rispondenza, qualità e piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente Capitolato tecnico, con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei, anche con verifiche a campione.

Il controllo sulla qualità del servizio svolto sarà costantemente effettuato da incaricati dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze.

DIVIETO DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI

Il Fornitore non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione contraente.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempimento contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione contraente, non abbia ottemperato.

Nel caso di sospensione del servizio determinata da causa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità diretta o indiretta del Fornitore, non si procederà all'applicazione di penali, purché detta sospensione sia comunicata e giustificata tempestivamente per iscritto all'Amministrazione contraente, dando prova dell'impossibilità dell'esecuzione del servizio.

In ogni caso, l'Amministrazione contraente non sarà tenuta a pagare il quantum corrispondente al valore del mancato servizio.

ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Trattandosi di servizi continuativi, l'accettazione del complesso delle prestazioni che compongono i servizi avviene con la periodicità prevista dalla documentazione di gara, collegata alla relativa fatturazione.

L'Amministrazione accerterà che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre idonea documentazione attestante l'attività svolta nel periodo di riferimento. Tale documentazione comprenderà almeno una relazione recante la descrizione dettagliata dell'attività svolta nel periodo di riferimento con la specifica degli esperti

utilizzati, il loro costo unitario per giornata/uomo, il numero di giornate/uomo impiegate e una fattura pro-forma indicante il compenso spettante.

Il Fornitore dovrà inoltre fornire, ogni qualvolta l'Amministrazione ne faccia richiesta, con preavviso minimo di 15 giorni, i dati relativi all'utilizzo delle risorse umane impiegate per le singole attività (come richieste dall'Amministrazione), l'elenco delle pratiche rese pronte alla liquidazione ed ogni altra informazione richiesta. L'Amministrazione contraente ha piena facoltà di ordinare rettifiche e rifacimenti e quant'altro necessario affinché le prestazioni siano rispondenti alle prescrizioni dei documenti contrattuali e delle norme di legge, nonché alla regola dell'arte. Il Fornitore sarà obbligato ad adempiere, pena l'applicazione delle penali.

PAGAMENTI

Avuta l'approvazione, il Fornitore provvede all'emissione di fatture di importo pari al corrispettivo relativo alle intere prestazioni eseguite, come accettato ed approvato dall'Amministrazione secondo quanto precedentemente detto. Il pagamento della fattura avviene entro gg. 30 dalla ricezione della fattura.

L'Amministrazione contraente può decrementare l'importo dovuto al Fornitore in base alle trattenute determinate dall'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato; in tal caso, le penali applicate nel periodo oggetto di fatturazione devono essere riportate nella fattura stessa da parte del Fornitore.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Regione risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 108, co. 2, del Codice dei Contratti, qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Costituiscono inoltre causa di risoluzione di diritto del contratto le seguenti fattispecie:

- Mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del contraente ex art. 108, comma 4 del Codice dei Contratti;
- Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010;
- Fallimento dell'appaltatore;
- Penali di ammontare complessivo superiore al 10% del valore dell'affidamento, ovvero gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario. In tal caso la Regione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso la Regione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con PEC, nei seguenti casi:

- a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 gg. lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;
- b) Violazione del divieto di cessione del contratto e/o cessione del credito;
- c) Mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto di integrità, allegato alla documentazione di gara;
- d) Mancata osservanza del Codice di comportamento della Regione.

La Regione inoltre può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice dei contratti.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione di un contratto in corso, la Regione, ai sensi dell'art. 110 del Codice, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle attività in oggetto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte all'aggiudicatario in sede di offerta.

MODIFICHE DEL CONTRATTO

La Regione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti del contratto sono regolate dall'art. 106 del Codice dei contratti.

L'affidatario dovrà eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Regione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'affidatario se non previa approvazione da parte della Regione.

REVISIONE PREZZI

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Prima della stipula del contratto, il responsabile del procedimento e l'affidatario danno concordemente atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi che abbia determinato un aumento del prezzo contrattuale complessivo in misura superiore al 10 per cento e comunque tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'aggiudicatario ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Il Responsabile del Procedimento, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici o specifiche rilevazioni Istat (ad esempio FOI, IPCA, ecc.), di prezziari con carattere di ufficialità, ovvero delle risultanze di specifiche indagini eventualmente condotte direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'affidatario la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste, il provvedimento determina l'importo della compensazione riconosciuta.

Fino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore alla Regione Puglia saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).

I dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore verranno raccolti e trattati, per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il servizio relativo all'assistenza tecnico-giuridica in materia di protezione dei dati ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) e del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni.

I dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati (interni) e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare del trattamento ovvero da soggetti incaricati individuati dal Responsabile del trattamento esterno. Tali soggetti sono autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge all'Interessato.

I soggetti preposti al trattamento dei dati personali di cui al presente appalto potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

- dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
- istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
- soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- altre autorità o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge.

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Puglia. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di avviare o proseguire il medesimo rapporto contrattuale.

I dati riferiti all'operatore economico/fornitore, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche ai sensi del D.Lgs. 281/1999 s.m.i.

I dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore sono conservati per un periodo di 10 anni.

I dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente appalto è la Regione Puglia; il Designato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici afferente alla Segreteria generale della Presidenza.

L'operatore economico/fornitore potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dati (DPO) al seguente punto di contatto rp@regione.puglia.it, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679) nonché delle determinazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Inoltre, l'affidatario e i componenti del gruppo di lavoro dovranno osservare la massima riservatezza data la tipologia delle attività da svolgere, la delicatezza della materia trattata e i dati e le informazioni di cui potrebbero venire a conoscenza, osservando scrupolosamente gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dati, in relazione alla tipologia di dati che dovranno trattare.

Pertanto, l'affidatario sarà nominato "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR. L'affidatario è altresì tenuto a comunicare alla Regione i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati personali in questione.

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ovvero in caso di adozione di misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, l'affidatario risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tale ipotesi, la Regione Puglia diffiderà l'affidatario anche ai sensi dell'art. 1454 C.C., assegnandogli un termine congruo per adeguarsi alle istruzioni impartite: in caso di mancato adeguamento la Regione, in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

RINVIO AL D.LGS. 50/2016

Per quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara, nel bando, nel capitolato e nel disciplinare, deve farsi applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Allegato "B"

REGIONE PUGLIA

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento del "Servizio di assistenza tecnica ai procedimenti di liquidazione delle parcelle per incarichi di rappresentanza e difesa dell'amministrazione, conferiti fino al 2011."

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno----- (---) del mese di-----
, partecipano alla sottoscrizione:

per la Società, in seguito denominato "Operatore" o "Appaltatore", il
Dott., indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni
inerenti il presente contratto: _____

Per la Regione Puglia: la Dott.ssa.
-----la quale agisce in questo atto non in proprio ma in nome, nell'interesse e per
conto **dell'Amministrazione Regione Puglia** in qualità di dirigente _____,
indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni inerenti il presente contratto:

Premesso che

Con determina a contrarre n. _____ del _____ veniva indetta la procedura di gara finalizzata all'acquisto del Servizio di assistenza tecnica ai procedimenti di liquidazione delle parcelle per incarichi di rappresentanza e difesa dell'amministrazione, conferiti fino al 2011, in base ai criteri stabiliti dalla normativa in materia di tariffe professionali nonché in base alle indicazioni di cui alla Legge Regionale 22/1997, art. 11, e alle deliberazioni della Giunta della Regione Puglia elencate nel Capitolato nel paragrafo "Quadro normativo e contesto di riferimento". Per la scelta del contraente si è proceduto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis D. Lgs. 50/2016 nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 76/2020. Il criterio adottato è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.4, D. Lgs. 50/2016. All'esito della

procedura di gara, espletata sulla piattaforma EMPULIA, la Sezione Enti Locali – Servizio Appalti ha proceduto all'aggiudicazione con determinazione dirigenziale n. _____.

Tutto ciò premesso,

le Parti, come sopra costituite, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non materialmente allegati, che le parti dichiarano di conoscere e accettare,

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - FONTI

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati, oltre che dalle clausole del presente atto:

a) dal Capitolato di appalto;

b) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara;

c) dalle disposizioni tutte, di provenienza europea, nazionale e regionale, richiamate nel Capitolato e nel Disciplinare di gara, nonché da quelle altre eventuali

disposizioni comunque applicabili alla fattispecie. I contraenti dichiarano di conoscere i documenti su indicati alle lettere a), b), c) che, conservati in atti presso gli uffici della Stazione Appaltante, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ed ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), regolata secondo disposizioni di legge.

ART. 3 - OGGETTO

La Regione affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione del "Servizio di assistenza tecnica ai procedimenti di liquidazione delle parcelle per incarichi di rappresentanza e difesa dell'amministrazione, conferiti fino al 2011" così come descritto e valorizzato nel documento "Capitolato tecnico" parte integrante del contratto.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto in via di affidamento è di 24 mesi dalla data di sottoscrizione (o di avvio del servizio, se anteriore); non è prevista la proroga tecnica.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

L'Operatore si impegna ad eseguire i servizi previsti dal presente contratto e dalla documentazione di gara per un corrispettivo non superiore ad € -----
----- come da dichiarazione di offerta.

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte della documentazione di gara, si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. Si conviene inoltre, che il corrispettivo pattuito con l'Appaltatore è da intendersi quale massimale di spesa, quantificato sulla base del fabbisogno in atto stimabile e non impegna in alcun modo l'Amministrazione all'acquisto dell'intera quantità dei servizi.

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

In caso di norme della documentazione di gara tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme

riportate nella Lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato tecnico d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del servizio posto a gara. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni contrattuali devono essere svolte nell'ambito della Regione Puglia - Uffici dell'Avvocatura Regionale; si rimanda a quanto meglio specificato dal Capitolato di gara.

ART. 8 - COMPETENZE DEL RUP NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) come meglio identificato negli atti di gara compete:

- verificare la corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- provvedere alla predisposizione dei relativi certificati di pagamento, secondo le modalità indicate al successivo art. 13, previa verifica della regolarità del D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuato da Equitalia Servizi S.p.a.;

ART. 9 - OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE

PRESTAZIONI

Oltre ad assumere gli oneri descritti nel Capitolato Tecnico, l'Appaltatore è

obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:

a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività

previste dall'incarico in stretta sinergia con l'Amministrazione regionale secondo i

tempi, le modalità e le esigenze da questi manifestati;

b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Regione, le attività necessarie alla

produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo

svolgimento del proprio servizio;

c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite

nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei

dati personali;

d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o

per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a

conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;

e) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 11,

della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive integrazioni, ogni modificazione

intervenuta negli assetti, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed

amministrativi;

f) non modificare il personale adibito all'esecuzione del servizio, se non per

cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e non imputabili al

fornitore e comunque previa autorizzazione della Regione;

g) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia e ad ogni

altra Autorità od Ufficio del sistema sanitario regionale;

h) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;

- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta della Regione, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti alla esecuzione dell'appalto;

ART. 10 - PENALI

La mancata od irregolare effettuazione della fornitura, attestata dal Responsabile del Procedimento, comporterà per l'Appaltatore l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Capitolato tecnico, parte integrante del presente contratto. La Regione provvede alla contestazione all'Appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra riportato. L'Appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via PEC. Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione appaltante per cause non imputabili al soggetto Appaltatore. La richiesta o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione di

richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ART.11 - ONERI DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all'assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto. Conseguentemente, l'Appaltatore esonera la Regione da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.

ART.12 - PAGAMENTO DEI COMPENSI

La remunerazione dei servizi e liquidazione delle somme, previa presentazione di regolare fattura elettronica e delle informazioni "Servizi, Volumi, Prezzo unitario, Prezzo Totale", così come previsti nel Capitolato tecnico" saranno disposti mediante bonifico sul c/c bancario dedicato, di cui al successivo art. 13.

Ad ogni fattura, che dovrà contenere il riferimento al contratto e il C.I.G. (Codice Identificativo della Gara), la Regione provvederà alla predisposizione degli atti di liquidazione, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva - D.U.R.C.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'appaltatore, la Regione potrà operare una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); tutte le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della

Regione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

ART.13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario sul presente conto corrente dedicato, attestato dall'Appaltatore in fase di presentazione della documentazione d'appalto, ex art. 3, Legge 136 del 13/08/2010: -----

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 14 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che

l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € -----a mezzo polizza

fidejussoria n. ---

-----, rilasciata da-----Tale cauzione

definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e verrà svincolata nei

modi e termini previsti all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o

risarcimento del danno per inadempimento, l'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell'importo originario.

ART. 15 - INCOMPATIBILITA' E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Per quanto concerne i requisiti soggettivi e le condizioni di partecipazione alla gara, si fa riferimento a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Puglia (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Una copia del Codice sarà consegnata all'Appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Puglia che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 16 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La Regione ha facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C., previa diffida ad adempiere, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di 15 giorni, qualora:

- si verificano gravi e ripetute inadempienze;

• l'esecuzione del servizio non sia stata effettuata con le modalità e nei termini previsti;

• la Società appaltatrice si renda colpevole di frode e/o grave negligenza;

• la Società appaltatrice, durante l'esecuzione del contratto, perda il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del d.lgs. 50/2016;

• la ditta appaltatrice non impieghi personale con i requisiti concordati e nel rispetto alle normative vigenti;

• la ditta appaltatrice sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili alla stessa.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

ART. 17 - RECESSO E INADEMPIENZE

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo PEC.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per

l'Amministrazione appaltante.

La Regione Puglia, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto,

si obbliga a pagare all'Appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso

di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di

comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa

risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

La Regione Puglia accerta tramite il R.U.P. la conformità delle prestazioni rese

dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il R.U.P. provvede alla contestazione all'Appaltatore di inadempienze o carenze

rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite pec. L'Appaltatore potrà

presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale

contestazione.

~~Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato~~

~~dalla Regione appaltante per cause non imputabili all'Appaltatore.~~

La richiesta o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore

dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha

fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione Puglia di

richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Regione Puglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'Appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, nella documentazione di gara o di prestazione del servizio insufficiente, la Regione Puglia procederà a fissare all'Appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e/o reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate;
- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti di legge o dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o

indirettamente, del presente contratto di appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, inviata a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall'Appaltatore.

Resta comunque ferma ogni altra causa o fattispecie di risoluzione per inadempimento.

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento "opelegis" del presente contratto di appalto.

ART. 19 - CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo dell'appalto è efficace e opponibile alla Regione solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata alla Regione, e qualora la Regione non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro il termine di cui all'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 20 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Prima dell'inizio dell'attività l'Appaltatore dovrà essere munito di tutte le eventuali licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto,

nonché di affidarne l'esecuzione a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Appaltatore, si applicherà l'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 CONDIZIONE RISOLUTIVA (art. 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011)

Attesa l'urgenza, il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo competente della certificazione di informativa antimafia ex art. 84 del D.Lgs. 159/2011, attestante l'inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Al riguardo l'informativa è stata richiesta dall'Amministrazione alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), con nota prot.

Il presente contratto, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa.

In tale evenienza il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione PEC.

ART. 23 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione informa l'Appaltatore che Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro, 33 - Bari -Codice Fiscale n. 80017210727, il Responsabile del trattamento, con riferimento al presente contratto, è il Dirigente della Sezione -----, mentre il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici - Dott.ssa Rossella Caccavo, indirizzo e-mail: r.caccavo@regione.puglia.it - il cui nominativo è indicato nella home page del

sito istituzionale della Regione Puglia.

In particolare, la Stazione Appaltante si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto

dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed

in particolare si obbliga a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e ss. del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, rivestendo il

ruolo di autonomo Titolare, compresi i Responsabili del trattamento individuati;

- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in

considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento,

secondo le indicazioni fornite dal Responsabile protezione dei dati (DPO);

- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Operatore economico per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del

presente contratto, e dei connessi obblighi di legge e fiscali;

- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla disciplina comunitaria citata, e nazionale di riferimento,

per la parte ancora vigente, ex D.Lgs. n. 196/2003;

- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa citata e nei

limiti del diritto di accesso, con riferimento all'esecuzione del contratto;

- garantire i diritti di informazione di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento UE 2016/679.

Le Parti prendono atto e accettano che lo svolgimento dei Servizi comporterà il trattamento di dati personali dell'amministrazione o di terze parti. A tal fine, l'Operatore economico è nominato responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GPDR, e, in particolare, si obbliga a quanto previsto nel comma 3 dello stesso art. 28.

Le Parti, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni negoziali. Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, né trasferite all'estero, e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei dati.

ART. 24 - SUBAPPALTO

L'Appaltatore dichiara che non sarà svolta attività in subappalto.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI, ONERI FISCALI, DOMICILIO ELETTO E PEC

Le parti esprimono il consenso espresso a sottoscrivere il presente contratto, unico documento di comune elaborazione, con la forma di scrittura privata e firma digitale che sarà registrato. In tal caso, tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro del presente contratto, in misura fissa in quanto soggetto al

campo di applicazione dell'IVA, sono a carico dell'operatore economico.

L'Appaltatore a tutti gli effetti del presente contratto stabilisce il proprio domicilio

presso la sede legale della società in via ----- PEC: -----

----- - mail: -----

ART. 27 - SPLIT PAYMENT

A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), si fa presente che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA (c.d. reverse charge), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, salvo che questi ultimi non abbiano natura di lavoratori autonomi esclusi dal suindicato sistema di split payment. Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'Appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; la Regione Puglia erogherà all'Appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

Per la Regione Puglia

Per l'Appaltatore



Allegato “C”

PROGETTO D’APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE

In considerazione di quanto disposto all’art. 23 del D.Lgs 50/2016 “*Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi*”, co. 14 e co. 15, con riferimento all’iniziativa di acquisto alla quale si intende dare corso, si richiede la presentazione del Progetto d’appalto, come di seguito articolato:

1) Premessa

“Il seguente Progetto riassume il risultato dell’analisi dei fabbisogni ed i costi dell’acquisto ed è finalizzato all’affidamento di un appalto pienamente soddisfacente per l’aspetto quali-quantitativo dello stesso”.

2) Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito l’appalto

L’amministrazione regionale si costituisce ordinariamente nei contenziosi, davanti ad ogni giurisdizione, tramite l’Avvocatura Regionale ed, in alcuni casi, conferendo mandato ad avvocati del libero foro. Gli incarichi ad avvocati del libero foro, fino all’anno 2011, erano conferiti in assenza della pattuizione preventiva del compenso professionale (all’epoca non prevista). Pertanto, era onere dei professionisti esterni, a conclusione della propria attività, inviare parcelle professionali in conformità delle tariffe forensi *ratione temporis* applicabili e delle condizioni di conferimento dell’incarico.

Il Capitolato Tecnico cui si rimanda indica l’oggetto e le caratteristiche del servizio di assistenza tecnica ai procedimenti di verifica della sussistenza della documentazione giustificativa e della congruità delle parcelle professionali per tali incarichi di rappresentanza e difesa dell’amministrazione conferiti ad avvocati esterni fino al 2011.

3) Obiettivi dell’appalto

Con l’appalto in oggetto si intende fornire, all’Amministrazione Regionale, la disponibilità di un team di lavoro, specializzato nel fornire assistenza tecnica amministrativa, in grado di supportare l’attività di valutazione della congruità delle parcelle sullodate, in carico alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale, e da questa stessa coordinato.

4) Oggetto dell’appalto

Il servizio di assistenza tecnica riguarderà l’insieme delle attività di seguito descritte:



1. Verifica dei dati di registrazione del contenzioso (cd. numero di contenzioso) nell'archivio regionale e del fascicolo agli atti;
2. Verifica della sussistenza di una deliberazione di Giunta regionale di conferimento dell'incarico, del valore della controversia ivi indicato e della lettera di conferimento dell'incarico. Qualora manchino, e nei casi di valore indeterminabile e di particolare importanza, sottoporre al Funzionario di riferimento o al Dirigente;
3. Verifica del provvedimento che definisce il giudizio, anche al fine di individuare la tariffa professionale applicabile *ratione temporis*;
4. Verifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione;
5. Accertamento dell'eventuale avvenuto pagamento, nel corso degli anni, di un acconto (o dell'intero importo) al professionista (tramite gli elenchi dei mandati di pagamento forniti dalla Sezione Bilancio e Ragioneria);
6. Verifica della sussistenza di residui passivi o di residui passivi perenti, che coprano, anche in parte, l'importo dovuto;
7. Verifica della sussistenza di documentazione idonea a giustificare le voci dei compensi professionali indicate nella parcella o di eventuali autocertificazioni (attesa la vetustà dei fascicoli, sovente è necessario ricostituirli interloquendo con gli avvocati esterni incaricati. In tal caso, predisporre la richiesta a firma, secondo i casi, del Funzionario PO o del Dirigente. Ove la documentazione richiesta non sia fornita puntualmente nel termine assegnato, non sarà riconosciuto il compenso relativo all'attività esposta nella parcella ma non documentata); verifica dei giustificativi delle spese sostenute;
8. Verifica della conformità delle richieste dei professionisti, alle condizioni di conferimento degli incarichi loro affidati ed alle tariffe o parametri professionali *ratione temporis* vigenti ed all'esito del giudizio; verifica del calcolo degli accessori *ex lege* (rimborso spese generali, IVA e CPA, ritenuta d'acconto) e delle spese sostenute.
9. Redazione e sottoscrizione della scheda riepilogativa delle attività svolte e della congruità della parcella;
10. Quant'altro necessario all'esatto espletamento dell'oggetto del servizio e delle attività descritte.

L'appalto ha durata di due anni dalla sottoscrizione del contratto o dall'eventuale avvio del servizio, se anteriore.

Non è prevista la ripetizione per servizi analoghi, né proroghe o rinnovi.

5) Normativa di riferimento

La normativa specifica di riferimento è la seguente:

- DM Grazia e Giustizia 5 ottobre 1994, n.585;



- DM Giustizia 8 aprile 2004, n. 127;
- DM Giustizia 20 luglio 2012, n. 140;
- DM Giustizia 10 marzo 2014, n. 55;
- DM Giustizia 8 marzo 2018, n. 37;
- DM Giustizia 13 agosto 2022, n. 147;
- Legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22, art. 11;
- Deliberazioni di Giunta regionale 31 luglio 1998, n. 3566; 21 febbraio 2014, n. 189; 23 giugno 2014, n. 1204; 14 marzo 2019, n. 482; 29 novembre 2022, n. 1707.

6) Programmazione degli acquisti di beni e servizi

Il servizio in questione è stato inserito nel programma degli acquisti previsti nell'anno 2023. Il codice CUI è il seguente: S80017210727202300015

7) Motivazione lotto unico

Le caratteristiche dell'appalto, per la loro natura, non consentono la suddivisione in lotti, essendo necessaria una regia unica al fine di fare applicazione di criteri unici e coerenti nell'analisi dei procedimenti oggetto dell'appalto.

8) Indicazioni operative per il subappalto, da "Decreto Semplificazioni e PNRR".

Non si ritiene opportuno prevedere il subappalto per le medesime ragioni indicate nel precedente punto 7).

9) Modalità di calcolo degli importi per l'acquisizione dei beni/servizi.

L'importo è stato calcolato in base al costo giornaliero per 920 giorni lavorativi per due anni:

- categoria "*Consulente - professionista con esperienza lavorativa di almeno 3 anni, con autonomia operativa media*" con le seguenti specifiche:
- Valore base d'asta giorno/uomo € 225,00 IVA esclusa, € 274,50 eventuale IVA 22% inclusa;
- per un Totale di € 207.000,00 IVA esclusa, € 252.540,00 eventuale IVA 22% inclusa.

Tale importo è stato calcolato in base ad un numero di giorni effettivi di servizio, pari a n. 920, al costo giornaliero di € 225,00, IVA esclusa – da intendersi comprensivo di tutti gli oneri e spese (personale, dotazione strumentale e gestione, ivi inclusi oneri e spese relativi alle attività aggiuntive di back office svolte eventualmente presso la sede dell'affidatario) occorrenti per garantire un puntuale servizio.

10) Clausola Revisione Prezzi, per appalti di beni e servizi.



Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Prima della stipula del contratto, il responsabile del procedimento e l'affidatario danno concordemente atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

a. A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi che abbia determinato un aumento del prezzo contrattuale complessivo in misura superiore al 10 per cento e comunque tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'aggiudicatario ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Il Responsabile del Procedimento, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici o specifiche rilevazioni Istat (ad esempio FOI, IPCA, ecc.), di prezziari con carattere di ufficialità, ovvero delle risultanze di specifiche indagini eventualmente condotte direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

b. Sulle richieste avanzate dall'affidatario la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste, il provvedimento determina l'importo della compensazione riconosciuta.

c. Fino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

d. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

11) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei beni/servizi dell'Appalto.

N. Voce	Descrizione Voce	Importo (Euro)
1	Importo dell'appalto posto a base di gara	207.000,00



A	sub Totale IMPORTO A BASE DI GARA (da 1 a 2)	207.000,00
3	Opzioni ex art. 63 co. 3, lett. b) e co. 5 - (Servizi analoghi)	0,00
4	Spese eventuali per l'esercizio dell'opzione di proroga del contratto	0,00
5	Clausole contrattuali (se monetizzabili) ex art. 106 co. 1 lett. a)	0,00
6	Modifiche non sostanziali (se monetizzabili) ex art. 106 co. 1 lett. e	0,00
7	Proroga tecnica ex art. 106 co. 11	0,00
8	Rinnovi espressi (come da bando tipo n. 1/2017)	0,00
B	Sub Totale IMPORTO ALTRE VOCI (da 3 ad 8)	0,00
C	VALORE STIMATO DELL'APPALTO (A + B)	207.000,00
9	Spese tecniche	0,00
10	Incentivi per le figure tecniche, art. 113 D.Lgs. 50/2016	0,00
11	Spese per Commissioni giudicatrici	0,00
12	Contributi ANAC	0,00
13	Spese per la pubblicità legale (IVA inc., con rimborso a carico Aggiudicataria)	0,00
14	Imprevisti	0,00
D	SOMME A DISPOSIZIONE. (da 9 a 14)	0,00
15	IVA	45.540,00
16	Eventuali altre imposte	0,00
E	SOMME IMPOSTE. (da 15 a 16)	45.540,00
	IMPORTO TOTALE - PROSPETTO ECONOMICO (A+B+C+D+E)	252.540,00

12) Requisiti richiesti di capacità economica e finanziaria;

Il fatturato globale minimo annuo dell'operatore economico offerente, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, deve essere non inferiore ad € **200.000,00**. Tale requisito è richiesto ai fini di garantire l'adeguata affidabilità economica del concorrente, anche in termini di capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale all'assolvimento delle attività in via di affidamento, con particolare riferimento agli oneri del personale. La comprova del requisito è fornita ai sensi dell'art. 86 comma 4 e allegato XVII parte I del Codice degli Appalti.



Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice degli Appalti, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

13) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

L'operatore economico deve aver eseguito nell'ultimo triennio uno o più servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto a favore di committenti pubblici o privati, per un valore medio del fatturato pari ad € 100.000,00, IVA esclusa.

14) Criterio di aggiudicazione

La gara sarà espletata con **procedura negoziata** ai sensi dell' art. art. 36, comma 9 bis, D. Lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 76/2020. La migliore offerta sarà individuata ai sensi dell'art. 95, c.4, D. Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, in considerazione del fatto che il servizio è strettamente vincolato all'applicazione di precisi e inderogabili parametri tecnici e contrattuali stabiliti dalla normativa in materia di tariffe professionali forensi nonché in base alle indicazioni di cui alla Legge Regionale 22/1997, art. 11, e alle DGR richiamate sopra, ed è caratterizzato da elevata ripetitività, e pertanto, non vi è quindi alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate.

15) Documenti allegati, parti integranti del Progetto d'acquisto:

- a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- b) Schema di contratto

16) Richiesta di integrazione delle informazioni presenti nella documentazione di gara

Si precisa che qualora dal Progetto d'acquisto, dal Capitolato speciale d'appalto e dagli altri eventuali documenti trasmessi, non si evincano o non siano stati riportati elementi ritenuti indispensabili per la redazione del Disciplinare di gara e del bando dell'iniziativa d'acquisto, questa Sezione, dopo un confronto con il committente, inoltrerà formale richiesta di integrazione documentale.